1



Circolare del 11 luglio 2017

Circolare nº: 19/2017

Oggetto: Nuove prestazioni di lavoro occasionale: contratto di prestazione occasionale (CPO) e libretto famiglia (LF).

Sommario: Facendo seguito alla ns Circolare n. 17 del 29.06.2017, comunichiamo che in data 23 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge 21 giugno 2017 n. 96, che introduce la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, in sostituzione dei precedenti "voucher per lavoro accessorio", recentemente abrogati.

Restano in vigore, invece, i "vecchi voucher" fino al 31/12/2017 esclusivamente per il "bonus baby sitter" alternativo al congedo parentale.

Contenuto:

Si premette che, pur essendo stata appena emanata la circolare Inps che rende operativo tale nuovo strumento dal 10 luglio 2017, si attende l'avvio operativo della piattaforma telematica INPS necessaria per l'effettivo utilizzo da parte degli interessati.

Si distinguono due tipologie di *prestazioni di lavoro* occasionali per Imprese e Famiglie: il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) e il Libretto Famiglia (LF).

Diamo di seguito le informazioni principali relative all'utilizzo e ai requisiti dei due nuovi strumenti.

Indice:

P.2 PREMESSA

P.3 — CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

P.4 LIBRETTO FAMIGLIA

P.6 — DIRITTI DEI PRESTATORI

P.6 SANZIONI



PREMESSA:

Entrambe le tipologie, possono essere utilizzate solamente nel rispetto dei seguenti limiti economici ed orari, tutti riferiti all'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) di svolgimento della prestazione lavorativa:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
- d) tali limiti sono leggermente più ampi per alcune categorie di lavoratori: giovani studenti con meno di venticinque anni di età, pensionati, disoccupati, cassaintegrati;
- e) nel rispetto di un limite di durata di prestazione di 280 ore nell'arco dell'anno civile;
- f) non è possibile inoltre fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata o lo abbia avuto entro i sei mesi precedenti.

Si evidenzia che per le imprese del settore agricolo, il nuovo contratto di prestazione occasionale è possibile solo se l'azienda agricola ha fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato e solo nel caso in cui i prestatori siano:

- pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi
- persone disoccupate, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario.

N.B: ai fini dell'accesso alle prestazioni del LF e del CPO, prestatori e utilizzatori devono registrarsi, utilizzando l'apposita piattaforma telematica INPS che sarà operativa a breve.



<u>Iramite tale piattaforma, direttamente o tramite lo Studio, sarà possibile effettuare tutte le procedure di comunicazione obbligatoria, erogazione dei compensi, gestione delle posizioni contributive dei prestatori.</u>

CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE:

Si riassumono in breve le caratteristiche dei CPO:

- Utilizzatori: riservato esclusivamente al mondo delle Imprese (vietato per aziende edili e appalti) e Professionisti che occupano fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, secondo un calcolo semestrale dell'organico stabilito dall'INPS;
- Compenso previsto: per ogni ora lavorata, la retribuzione netta prevista minima
 è 9,00 euro. E' previsto inoltre un compenso minimo di almeno 36,00 euro, cioè il
 corrispettivo di quattro ore, anche se quelle effettivamente lavorate saranno
 meno;
- Costo per l'Azienda: ai 9 euro va aggiunto il 33% di contribuzione INPS (2,97 euro), 3,5% di premio INAIL (0,32 euro) arrivando così a 12,29 euro. Su questo importo si applica l'1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l'utilizzatore a 12,41 euro;

Procedura da seguire:

<u>Comunicazione preventiva</u>: l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la suddetta piattaforma informatica Inps, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Il lavoratore viene avvisato di tale comunicazione tramite e-mail o sms:



<u>Comunicazione successiva:</u> terminata la prestazione, o meglio entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell'attività lavorativa, l'utilizzatore può procedere a confermare, tramite apposita funzionalità della procedura telematica, l'effettuazione della prestazione. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

Se la prestazione non è effettuata, l'utilizzatore può revocarla entro le ore 24 del terzo giorno seguente a quello in cui la stessa si sarebbe dovuta svolgere. Anche in questo caso è previsto l'invio di una e-mail o di un sms al prestatore.

Avuta notizia dell'annullamento, se il lavoratore ha effettivamente lavorato, può collegarsi al sito dell'INPS e (sempre entro lo stesso termine) può comunicare l'avvenuta esecuzione della prestazione e assicurarsi il diritto a ricevere il compenso e l'accredito della relativa contribuzione.

- **Modalità di pagamento della prestazione**: l'attivazione di un contratto di prestazione occasionale presuppone il versamento preventivo, tramite la piattaforma informatica INPS e versamento con F24, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale.

Le somme versate saranno di norma utilizzabili entro 7 giorni dal versamento.

Entro il giorno 15 del mese successivo, l'INPS provvederà al pagamento del compenso al prestatore mediante accredito su conto corrente bancario indicato in fase di registrazione ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

LIBRETTO FAMIGLIA:

Si riassumono in breve le caratteristiche del Libretto Famiglia (LF):

- **Utilizzatori**: destinato alle sole famiglie e persone fisiche non professionisti;



- **Attività possibili:** piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e persone anziane, insegnamento privato supplementare;
- **Compenso e Costi**: il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
 - o € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
 - o € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
 - o € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- Comunicazioni dell'utilizzatore del Libretto Famiglia: al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS è tenuto a comunicare:
 - o i dati identificativi del prestatore;
 - o il luogo di svolgimento della prestazione;
 - o il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
 - o la durata della prestazione;
 - o l'ambito di svolgimento della prestazione;
 - o altre informazioni per la gestione del rapporto.

Il lavoratore viene avvisato di tale comunicazione tramite e-mail o sms.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, con le medesime modalità di cui sopra, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

✓ Modalità di pagamento della prestazione: è possibile acquistare (anche attraverso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.), preventivamente tramite versamento con modello F24 o presso gli Uffici postali un libretto nominativo prefinanziato denominato "Libretto Famiglia" il quale abilita al pagamento di una o più prestazioni occasionali il cui valore nominale orario è stabilito nella misura di € 10,00 netti.



Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto Famiglia. Le somme versate saranno di norma utilizzabili entro 7 giorni dal versamento.

L'erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'Istituto.

DIRITTI DEI PRESTATORI:

Tutti i prestatori, sia per il CPO che per il LF, hanno diritto:

- ✓ all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla
 Gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
 1995 n. 335) e INAIL;
- ✓ al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali (sul punto si attendono maggiori istruzione da parte del Ministero del lavoro);
- ✓ al rispetto delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro.

SANZIONI:

Si segnala infine che la nuova disciplina delle prestazioni occasionali prevede anche alcune sanzioni correlate a diversi illeciti che possono essere commessi ricorrendo a tale fattispecie.

- Utilizzo oltre i limiti: il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo
 utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile), ovvero del limite di
 durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile,
 comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a
 tempo pieno e indeterminato;
- violazione degli obblighi di comunicazione: qualora gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche violino gli obblighi di invio della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione;
- Violazione di altri limiti della norma: la sanzione amministrativa pecuniaria trova applicazione anche nel caso in qualora il ricorso alle prestazioni occasionali avvenga da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte delle imprese agricole,



qualora i prestatori non siano quelli indicati dalla norma da parte delle imprese dell'edilizia e dei settori affini nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner